ACCORDO TRA I COMUNI DI CASTEL DI LAMA E OFFIDA PER LA GESTIONE INTEGRATA DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE CATEGORIA C

L'anno duemiladiciannove, addì \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge:

TRA

- il Comune di CASTEL DI LAMA, rappresentato dal sig.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso il Comune di Castel di Lama, Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_\_\_) autorizzato alla firma del presente accordo con deliberazione di G.C. n. \_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- il Comune di OFFIDA, rappresentato dal sig.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso il Comune di Offida, piazza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_\_\_) autorizzato alla firma del presente accordo con deliberazione di G.C. n. \_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Premesso che i predetti Enti hanno convenuto di avviare e gestire in forma congiunta una procedura

concorsuale pubblica finalizzata alla formazione di una graduatoria per l’assunzione di AGENTI DI POLIZIA LOCALE cat. C a tempo indeterminato;

Riscontrata l’espressa intenzione delle parti, come sopra costituite, di tradurre in formale atto la reciproca volontà di procedere ad espletare un concorso pubblico integrato per l’assunzione di **due AGENTI DI POLIZIA LOCALE** cat. C, uno per il comune di Castel di Lama ed uno per il comune di Offida.

Per il **Comune di Castel di Lama**, ai sensi dell’art. 1014 comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, D.Lgs. 15.03.2010 n. 66, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva superiore all’unità, **il posto è prioritariamente riservato a favore dei volontari delle FF.AA**. (riserva a favore dei militari di truppa delle Forze Armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte, nonché ufficiali di complemento in ferma biennale e ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1. OGGETTO E FINALITA’

Il presente accordo disciplina le modalità con le quali i Comuni di Castel di Lama e Offida formano, disciplinano e gestiscono una graduatoria comune di “AGENTI DI POLIZIA LOCALE cat. C” a tempo indeterminato, da cui attingere per l’assunzione di due dipendenti , uno per il comune di Castel di Lama e uno per il comune di Offida. Per il Comune di Castel di Lama, opera la riserva ai sensi dell’art. 1014 comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, D.Lgs. 15.03.2010 n. 66,

ART. 2 CRITERI DI ESPLETAMENTO

Il Comune di Offida assume le vesti di Comune Capofila, sia per ciò che riguarda la fase formativa della graduatoria che la gestione della stessa. Tale gestione comporterà l’adozione di tutti i relativi atti e segnatamente:

a) l’approvazione e la pubblicazione del bando di concorso;

b) la ricezione delle domande di partecipazione;

c) l’ammissione e l’esclusione dei candidati;

d) la nomina della commissione d’esame;

e) la gestione delle attività di segreteria e di supporto alla commissione d’esame;

f) l’organizzazione delle prove d’esame;

g) la gestione dei rapporti e delle comunicazioni con i partecipanti al concorso (quali informazioni,

regolarizzazione delle istanze di partecipazione, accesso agli atti, etc.);

h) l’approvazione della graduatoria di merito e le eventuali rettifiche;

i) ogni altro atto che si rendesse necessario e utile ai fini del regolare svolgimento del concorso.

Il Comune di Offida procederà all'espletamento della procedura concorsuale secondo le disposizioni di legge e regolamentari in materia.

ART. 3 COLLABORAZIONE TRA GLI ENTI

I Comuni dovranno concordare le modalità di svolgimento della selezione, con particolare riferimento ai requisiti richiesti per la partecipazione al concorso, al numero e alla tipologia delle prove d’esame, nonché alla composizione della commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice del concorso, nominata con provvedimento del Comune Capofila, sarà composta da personale degli enti coinvolti, fornita dei necessari requisiti di professionalità ed esperienza.

Le parti si impegnano a concorrere con proprio personale alla vigilanza durante le prove scritte, secondo le esigenze che il Comune di Offida manifesterà a seconda del numero dei candidati partecipanti alla procedura.

ART. 4 GESTIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria finale di merito decorre, in termini di utilizzo, dalla sua approvazione con determinazione del Comune di Offida.

La graduatoria ha validità triennale e dalla stessa si potrà attingere per assunzioni a indeterminato, nonché a tempo determinato, di carattere stagionale e/o straordinario.

Ai fini della gestione della graduatoria generale sono altresì fissati i seguenti criteri cui ciascun Ente deve attenersi riguardo alle procedure di chiamata dei candidati, stipula del contratto individuale di lavoro, rinuncia all’assunzione o dimissioni unilaterali del lavoratore.

Lo scorrimento della graduatoria e la chiamata degli idonei, sarà effettuata dagli Enti nel rispetto dei seguenti principi:

- ciascuno degli Enti, nell’utilizzo della graduatoria, inizierà dal primo candidato in posizione utile.

- la sottoscrizione del contratto individuale con una delle due amministrazioni preclude automaticamente la possibilità di analoga proposta da parte dell’altra amministrazione;

- la rinuncia del candidato alla proposta di assunzione da parte di una amministrazione non comporta la decadenza dalla posizione in graduatoria per l’altra amministrazione;

- per il Comune di Castel di Lama, **operando la riserva** ai sensi dell’art. 1014 comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, D.Lgs. 15.03.2010 n. 66, si procederà con l’assunzione prioritari dei candidati riservatari risultati idonei;

ART. 5 RAPPORTI ECONOMICI

Per lo svolgimento della procedura concorsuale é stato previsto un contributo partecipazione al concorso pari a € 15,00; le entrate derivanti dal contributo di concorso saranno incassate dal Comune di Offida, e saranno destinate al pagamento delle spese della procedura concorsuale, quali, a titolo esemplificativo: pubblicazione e diffusione del bando, commissione esaminatrice, espletamento delle prove e tutte le altre spese direttamente imputabili al concorso, comprese eventuali spese per affitto locali. Eventuali spese non coperte dai proventi delle tasse concorsuali saranno suddivise in parti uguali tra i Comuni di Offida e Castel di Lama.

Per lo svolgimento della procedura concorsuale e di tutte le attività indicate al precedente punto e all’articolo 2, il Comune di Castel di Lama si impegna a versare, a conclusione del procedimento la rispettiva quota delle spese sostenute e rendicontate dal Comune di Offida al netto delle tasse di concorso incassate dal Comune di Offida.

ART. 6 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 4 della Tariffa Parte II allegata al D.P.R.131/1986 ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art.16 allegato “B” del D.P.R. 642/1972 e s.m.i..

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Comune di Castel di Lama

Il Comune di Offida